

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 2000 i dazi della tariffa doganale comune applicabili ai seguenti prodotti della pesca sono totalmente sospesi.

Codice NC	Designazione delle merci
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304
0304	Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1 è concesso esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie.

3. Le autorità spagnole competenti adottano i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle misure di cui al paragrafo 2, conformemente alle disposizioni comunitarie pertinenti in materia di destinazioni particolari e segnatamente la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune qualora i prodotti in questione siano spediti verso altre parti del territorio doganale della Comunità.

Ess informano quanto prima la Commissione in merito a tali misure.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione il volume delle importazioni che hanno beneficiato della sospensione tariffaria nel corso di ogni anno civile, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo.

2. I dati che sono trasmessi anteriormente al 1° marzo 1993 debbono riguardare la totalità delle importazioni realizzate a decorrere dal 1° luglio 1992.

Articolo 3

Nell'ambito del periodo transitorio previsto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91 la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole competenti, esamina nel corso del 1995 gli effetti di tutte le misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie e ne informa il Consiglio.

La situazione relativa alle importazioni considerate è riesaminata entro il 30 giugno 2000. In base alle conclusioni di tale riesame la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, adeguate proposte per il periodo successivo al 31 dicembre 2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT